

## **REGOLAMENTO OPERATIVO**

### **PER LA GESTIONE DEGLI RLST IN ~~PROVINCIA~~ DI CASERTA**

#### **Art. 1 - Scopi**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di ambiente di lavoro.

Nell'ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in collaborazione con i responsabili dell'impresa, in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n.626/94.

#### **Art. 2 - Ambito di attività**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) opera esclusivamente nella zona assegnatagli, con riferimento alle imprese edili in tale zona operanti, nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le zone sono costituite in modo omogeneo in numero di 3, nell'ambito della provincia di Caserta, così come esposte nell'accordo sottoscritto il 12/03/2003 allegato al contratto integrativo provinciale sottoscritto in pari data.

#### **Art. 3 - Attribuzioni**

Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.626/94, con le garanzie e le facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19. Il testo dei commi 1, 4 e 5 dell'anzidetto articolo 19 si allega al presente accordo e ne forma parte integrante.

Il R.L.S.T. non può in alcun modo svolgere attività sindacale né ricoprire incarichi sindacali.

Tra l'altro, non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Può invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

#### **Art. 4 - Numero**

Il numero degli R.L.S.T. è di tre unità, coadiuvati da una unità addetta di segreteria, ed è verificato - ed eventualmente modificato mediante accordo sino ad un massimo di sei unità - dalle parti costituenti, in relazione all'andamento delle entrate dell'Associazione "Prevenzione e Sicurezza Edile".

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

### **Art. 5 - Requisiti, nomina e decadenza**

Il R.L.S.T. viene designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali e la nomina è ratificata in apposite assemblee zonali.

La designazione può riguardare anche soggetti non occupati.

Dallo svolgimento delle assemblee nonché dagli esiti delle stesse viene redatto apposito verbale. Copia del verbale di assemblea deve essere trasmessa, a cura della F.L.C. alla Sezione Costruttori Edili.

Il nominativo di ciascun eletto va comunicato, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali al C.P.T. ed alle istituzioni preposte in campo di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La durata dell'incarico è triennale e ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previsti dal presente articolo.

Resta inteso che tra un rinnovo e l'altro dovrà intercorrere un periodo di almeno un mese di sospensione dal rapporto di lavoro o periodi superiori se previsti per legge.

Il R.L.S.T. decade dall'incarico per qualsiasi violazione del presente regolamento.

In particolare, il rappresentante decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione od in violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbia ricevuto, ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo n.626/1994, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.

Inoltre il rappresentante decade dall'incarico qualora venga rinviato a giudizio durante il triennio di nomina per motivi connessi all'incarico svolto.

### **Art. 6 - Formazione**

Prima dell'inizio della propria attività, il RLST deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con riferimento alle funzioni per esso previste dalla legge.

### **Art. 7 - Svolgimento dell'attività**




I soggetti nominati R.L.S.T ed l'unità addetta al servizio di segreteria, vengono assunti alle dipendenze dell'associazione con contratti a tempo determinato.

Per quanto riguarda l'organico iniziale esso sarà così composto:

n. 1 R.L.S.T. con compiti di Coordinatore delle attività, inquadramento 1a categoria, CCNL Edilizia Industria;

n. 2 R.L.S.T. inquadramento 2a categoria, CCNL Edilizia Industria;

n. 1 addetto di segreteria, 2a categoria, CCNL Edilizia Industria.



Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa; i verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede degli R.L.S.T..

Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.

Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva il R.L.S.T. può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso, il verbale in parola deve essere sottoscritto dal R.L.S.T. a conferma dell'avvenuta consultazione.

L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l'attività richiesta.

I lavoratori o le aziende interessati possono richiedere l'intervento dei R.L.S.T. esclusivamente sulle materie indicate dall'art. 19 del Decreto Legislativo n.626/1994. Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica. L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva.

Le richieste devono essere soddisfatte tempestivamente ed eventuali inadempimenti devono essere adeguatamente motivati.




#### Art. 8 - Controversie

Ogni divergenza sorta tra il R.L.S.T. e l'impresa, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al C.P.T. - Ente individuato quale Organismo paritetico provinciale - in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni, ovvero entro dieci giorni nei casi particolarmente complessi.

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente regolamento va segnalata alle Organizzazioni stipulanti.

#### Art. 9 - Modifiche

Le modifiche al presente regolamento possono essere predisposte dal Comitato di Presidenza dell'Associazione "Prevenzione e Sicurezza Edile", sentite le parti stipulanti (Sezione Costruttori Edili ed FLC) ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.



Gli eventuali rimborsi sostenuti per lo svolgimento dell'incarico saranno liquidati a fronte di idonea documentazione presentata e per l'uso della propria autovettura saranno applicate le tabelle ACI corrispondenti alle categorie di riferimento (tali rimborsi decadono qualora viene utilizzata l'auto aziendale).

Agli oneri relativi alle assunzioni effettuate ed alla gestione ordinaria si provvede mediante le entrate previste per l'Associazione "Prevenzione e Sicurezza Edile".

Lo svolgimento dell'attività del R.L.S.T. è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme di legge vigenti.

La scadenza dell'incarico di R.L.S.T. costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento, mentre la decadenza dall'incarico costituisce giusta causa di licenziamento.

Il responsabile degli R.L.S.T. provvede ad attuare il necessario coordinamento in merito allo svolgimento dell'attività dei medesimi, garantendo altresì l'indispensabile omogeneità nei comportamenti dei singoli rappresentanti in relazione all'attività stessa, sulla base delle indicazioni degli amministratori dell'Associazione "Prevenzione e Sicurezza Edile".

Per lo svolgimento delle loro funzioni, gli R.L.S.T. possono usufruire di un locale concesso dal Centro Formazione Maestranze Edili, sito in via Provinciale, Macerata Campania, concesso con la formula del "comodato ad uso gratuito", con oneri di conduzione e funzionamento a carico dell'Associazione.

Il R.L.S.T. segnala preventivamente all'impresa interessata le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle vigenti normative, con le limitazioni previste dalla legge.

L'impresa deve garantire la presenza sul luogo di accesso del responsabile del servizio di sicurezza, che affianca il R.L.S.T. nell'esame dell'ambiente di lavoro.

Tutti gli R.L.S.T. sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge.

Nel corso degli accessi il R.L.S.T. non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, fatto salva quella prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994 ed il registro degli infortuni, così come non può trarre copia della documentazione, salvo espresso consenso dell'impresa.

Ai fini dell'anzidetto art.19, per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.



